

TI_GERICHTE 30.2005.92 vom 31. Januar 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-01-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2005.92

FR: TI_GERICHTE 30.2005.92 du 31 janvier 2006

IT: TI_GERICHTE 30.2005.92 del 31 gennaio 2006

Volltext

Incarto n.30.2005.92

01.236.03.00008.604

Bellinzona

31 gennaio 2006

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 marzo 2005
presentato da

RI 1

contro

la decisione 2 marzo 2005 n° 01.236.03.00008.604 emessa dall'Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona,

letti ed esaminati gli atti,

considerato che con decisione 01.236.03.00008.604 del 2 marzo 2005 l'Ufficio esazione e
condoni, in applicazione dei combinati art. 28 cpv. 1 LPContr e 1 del Regolamento sulle
deleghe di competenze decisionali, ha commutato in arresto la seguente multa inflitta dalla
Sezione del lavoro:

- n. 2003-08-604 del 8 maggio 2003 di fr. 500.- in 16 giorni di arresto;

che con atto 7 marzo RI 1 ha ricorso contro questa decisione sostenendo in particolare che
la multa di fr. 500.- le è stata ingiustamente inflitta in quanto non avrebbe mai commesso
l'infrazione rimproveratagli;

che la competenza di questo giudice è data dall'art. 28 cpv. 3 LPContr;

che la decisione di multa è irrefutabilmente cresciuta in giudicato non essendo stata
tempestivamente contestata;

che, poiché l'incasso della multa si è rivelato impossibile (il cursore dell'Ufficio
esecuzione e fallimenti ha rilasciato un attestato carenza di beni per complessivi fr.
703.50.-), in data 20 giugno 2004 è stata a giusto titolo avviata la procedura di
commutazione;

che, conformemente all'art. 4 LPContr, la ricorrente avrebbe dovuto far valere le censure ora sollevate contro la decisione di multa senza attendere che questa crescesse in giudicato;

che l'insorgente non ha fatto valere alcuna censura concernente la procedura di commutazione delle multe in arresto;

che il presente ricorso è pertanto privo di fondamento;

che vista la particolarità della fattispecie si prescinde eccezionalmente dal prelevare tassa di giustizia e spese;

per questi motivi, visti gli art. 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente:

La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.